

*(I lavori iniziano alle ore 9.38 con l'esame del punto all'o.d.g.
inerente a "Svolgimento interrogazioni e interpellanze")*

OMISSIS

Interrogazione a risposta indifferibile e urgente n. 417 presentata da Bertola, inerente a *"Tipologie di esigenze ambientali, territoriali o faunistico- gestionali che consentirebbero la deroga al divieto d'immissione fauna selvatica dal 31 luglio fino alla chiusura della caccia"*

PRESIDENTE

Esaminiamo l'interrogazione a risposta indifferibile e urgente n. 417.

La parola al Consigliere Segretario Bertola, che interviene in qualità di Consigliere, per l'illustrazione; ne ha facoltà per due minuti.

BERTOLA Giorgio

Grazie, Presidente.

Noi sappiamo chiaramente che l'articolo 8, comma 4 della legge n. 5/2018, la legge sull'attività venatoria della nostra Regione, recita: *"È vietato immettere fauna selvatica sul territorio venabile dal 31 luglio al giorno di chiusura dell'attività venatoria alla piccola fauna stanziale"*. L'omnibus approvato l'estate scorsa, purtroppo, ha effettuato una parziale modifica, poiché è stato aggiunto il comma 4 bis, che recita: *"I comitati di gestione degli ATC e dei CA, per motivate esigenze ambientali, territoriale o faunistico-gestionali, possono richiedere una deroga al divieto di cui al comma 4. La Giunta regionale definisce i criteri per il riconoscimento e adotta i relativi provvedimenti"*.

Successivamente, già il 31 luglio scorso la Giunta regionale ha definito alcune brevi disposizioni di prima attuazione da dare agli ATC e ai CA per definire quali erano le caratteristiche di queste richieste di deroga. Il 7 agosto, una settimana dopo, è stato autorizzato un primo elenco di richieste d'immissioni di fauna selvatica, pervenute da diversi ATC e CA. Inoltre, un altro mese dopo, il 4 settembre, è stato autorizzato un secondo elenco di richieste di fauna selvatica, in deroga al comma 4. Nelle DGR che abbiamo letto non emerge nessun diniego da parte del settore deputato, quindi tutte le richieste di deroga avanzate dai Presidenti di ATC e CA sono state ritenute valide. Ripeto, tutte.

Consideriamo anche la recente previsione normativa e l'assenza di una definizione di maggior dettaglio da parte della Giunta che individui quali siano le esigenze ambientali territoriali o faunistico- gestionali idonee per l'accoglimento della deroga che non sono definite in modo chiaro. Manca anche un raccordo tra il Settore infrastrutture, Territorio rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca e il Settore Biodiversità e aree naturali per la valutazione di quell'istanza (è chiaro che bisogna anche interessare il Settore Biodiversità).

Per tutti questi motivi, chiediamo alla Giunta regionale - chiedo oggi all'Assessore Protopapa, che ringrazio in anticipo per la risposta - quali siano le motivate esigenze ambientali territoriali o faunistico-gestionali che consentirebbero la deroga al divieto di immettere fauna selvatica sul territorio venabile dopo il 31 luglio di ogni anno.

Aggiungo, ma non è domanda dell'interrogazione, ma poiché siamo nel periodo e visto che

siamo sull'argomento, che sostengo pienamente la richiesta del Tavolo "Animali e ambiente" di sospendere l'attività venatoria durante l'emergenza COVID.

Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Ringraziamo il Consigliere Giorgio Bertola per l'illustrazione.

Per conto della Giunta, si è reso disponibile alla risposta l'Assessore Marco Protopapa.

Prego, Assessore, ha facoltà di intervenire per tre minuti.

PROTOPAPA Marco, *Assessore alla caccia e pesca*

Grazie, Presidente; buongiorno, Consigliere Bertola.

Faccio alcune premesse prima di arrivare alla sintetica risposta, che poi è quella che nasce dall'interrogazione.

La legge quadro n. 157 del 1992 non accenna a limiti temporali nell'immissione di fauna. Invece, per quanto riguarda la legge regionale n. 5 del 2018, come giustamente diceva il Consigliere, ci sono delle normative in cui si dispone che la Giunta regionale, con il proprio regolamento, disciplini criteri e modalità d'immissione, cattura e destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento.

In attuazione di tale articolo, con decreto del Presidente della Giunta del 5 aprile 2019 è stato emanato un regolamento attuativo. I punti fondamentali di tale regolamento sono la competenza delle Province e della Città metropolitana, al fine che ci siano le autorizzazioni all'immissione di fauna sul territorio venabile, adibito alla caccia programmata richiesta dagli organismi di gestione degli ATC e dei CA. C'è un obbligo di preambientamento, mentre ci sono divieti d'immissione per le specie estranee alla fauna autoctona piemontese e alla fauna allevata all'estero. Inoltre, sulla fauna selvatica sul territorio c'è il limite temporale compreso tra il 31 luglio e la data di chiusura, che non è ammessa a questo tipo d'immissione.

Per quanto riguarda quest'ultimo punto, con l'articolo 19 della legge regionale n. 15/2020 si è introdotta la deroga "*per motivate esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali*". Al fine di rendere da subito operativo l'ambito di applicazione della deroga prevista dalla legge, la Giunta regionale con la DGR del 31 luglio 2020 ha deliberato le disposizioni di prima attuazione.

Gli obiettivi previsti dalla legge regionale n. 5/2018 non hanno tenuto conto delle variabilità e delle modifiche che il nostro territorio ha subito negli ultimi anni. I blocchi di monocultura sono aumentati e sono sorte anche importanti problematiche fitosanitarie, che di per sé hanno inciso negativamente sulla popolazione della fauna selvatica. A ciò si deve anche aggiungere la pressoché totale mancanza di piani di gestione delle specie opportuniste in esubero.

Si sottolinea, infine, che la fitta rete di aree precluse all'attività venatoria permette la sopravvivenza a un discreto numero di soggetti immessi nonostante la forte pressione predatoria; tali soggetti saranno i futuri riproduttori. Proprio perché la legge quadro 157 non indica limiti temporali per le immissioni, la scelta del 31 ottobre come termine ultimo ha tenuto conto anche della situazione ambientale che fino a quel periodo permette ai soggetti immessi di rifugiarsi in siti con discreta copertura vegetazionale. Pertanto, in riferimento specifico al quesito posto nell'interrogazione, di seguito si riportano alcune delle principali motivazioni di esigenze ambientali, territoriali e faunistico-venatorie, alla base delle deroghe al divieto di immettere fauna selvatica sul territorio venabile dopo il 31 luglio di ogni anno.

Primo punto. Riteniamo che il fenomeno della specializzazione dell'agricoltura comporta,

in particolare in alcune aree di pianura, la creazione di situazioni meno idonee alla sopravvivenza dei capi di fauna immessi nei mesi estivi fino al mese di luglio. Sono questi i casi di particolari aree avocate alla risicoltura, ma anche le porzioni di territorio in cui prevale una monocoltura del mais. Le ragioni sono, per un verso, la scarsa protezione offerta da alcune colture e, per altro, l'effettuazione di operazioni agronomiche in tali periodi.

Secondo punto: la presenza diffusa, nei periodi indicati, di specie opportuniste di animali in grado di limitare fortemente la sopravvivenza di animali immessi.

Un'altra motivazione è la maggiore disponibilità, in alcuni territori, di alimenti naturali nel periodo tardo estivo, quali ad esempio more, lamponi selvatici e cavallette, che sono in grado di favorire la sopravvivenza dei capi immessi.

Altra motivazione è l'indisponibilità di soggetti da immettere nelle quantità e caratteristiche più idonee a migliorarne la sopravvivenza.

Non ultimo, bisogna anche capire che ormai sono un dato di fatto gli elementi di variabilità climatica che rendono meno programmabili e prevedibili le situazioni ottimali per l'immissione degli animali, sicché è giusto ascoltare e valutare singolarmente le varie richieste.

OMISSIS

(Alle ore 10.04 la Presidente dichiara esaurita la trattazione del punto all'o.d.g. inerente a "Svolgimento interrogazioni e interpellanze")

(La seduta ha inizio alle ore 10.07)